

REGOLAMENTO (CEE) N. 3973/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che stabilisce la ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili alle importazioni di conserve di funghi coltivati ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3179/88 ⁽⁵⁾, dispone che il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 viene ripartito fra gli Stati membri per anno civile; che tale ripartizione può essere sottoposta a revisione in base

ai dati relativi ai quantitativi per i quali sono rilasciati titoli d'importazione al 30 giugno dell'anno considerato;

considerando che occorre prevedere la ripartizione fra gli Stati membri per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989; che per evitare discontinuità nel commercio con un paese terzo senza che il volume globale sia già esaurito, occorre introdurre anche una riserva per ogni Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito, per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, come segue:

(peso netto in tonnellate)

Paese importatore \ Paese di origine	Cina	Corea del Sud	Taiwan	Hong Kong	Altri	Riserva
Belgio/Lussemburgo	268	—	48	—	—	10
Danimarca	855	20	—	—	—	30
R. f. di Germania	25 926	2 960	1 839	433	1 431	185
Grecia	15	5	137	—	17	5
Francia	7	—	16	—	2	5
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	25	—	17	5
Paesi Bassi	71	15	68	—	8	5
Regno Unito	130	—	168	—	—	10
Spagna	3	—	5	—	—	5
Portogallo	—	—	—	1	—	—

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 8.

2. Per i quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati, imputati sulla riserva, gli Stati membri precisano alla Commissione il paese d'origine dei prodotti oggetto di tali titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
